

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

27/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Certificazione ICI fabbricati gruppo D – Scade il 30 giugno 2009	2
Incentivi per le progettazioni – non vi è retroattività della norma – Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG Corte dei Conti Sezione delle Autonomie dell’8 maggio 2009	2
Linee guida e criteri cui devono attenersi gli organi di revisione economico- finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio 2009	3
La pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati relativi al personale – Adempimenti ex legge 133/2008	4
Ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione – Legge n. 46 del 7 maggio 2009	5

Certificazione ICI fabbricati gruppo D – Scade il 30 giugno 2009

Il Ministero dell'Interno, con comunicato del 14 maggio 2009, rammenta alle Amministrazioni Comunali che il termine perentorio a pena di decadenza, per la presentazione della certificazione per l'anno 2008 del contributo relativo alla perdita del gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" di cui all'art. 64, della legge 23 dicembre 2000, n.388, da parte degli enti locali interessati, è del 30 giugno 2009.

Sono esclusi tutti gli enti delle regioni Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Incentivi per le progettazioni – non vi è retroattività della norma – Deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG Corte dei Conti Sezione delle Autonomie dell'8 maggio 2009

In merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti l'incentivo per la progettazione di cui all'art. 92 - comma 5 - del codice dei contratti pubblici, in seguito alle novità introdotte dall'art. 18 - comma 4 sexies - del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha aggiunto all'art. 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7bis, sono insorti dubbi interpretativi, essenzialmente riferiti alla disciplina di diritto transitorio.

L'art. 92 di cui sopra (la cui rubrica recita: "corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti"), nell'originaria formulazione, prima delle richiamate modifiche, stabiliva che "una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro...a valere di rettamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 - comma 7 - è ripartita, per ogni singola opera o lavoro...tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano sicurezza..." etc.

Il comma 7 bis - aggiunto all'art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone : " a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'art. 92 - comma 5 - del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo".

Il comma 7bis, riproduce, in sostanza, il comma 8 dell'art. 61 del D.L.112/2008, abrogato con l'art. 1 - comma 10 quater- della legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Il problema interpretativo che si è posto riguarda l'ambito di efficacia temporale della disposizione riduttiva.

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG chiarisce definitivamente tale problema interpretativo in merito alla corretta applicazione delle disposizioni concernenti l'incentivo per la progettazione per i tecnici pubblici di cui all'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Per la Corte dei conti, "dal compimento dell'attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva".

Conseguentemente "i compensi erogati dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell'art. 92 - comma 5 - del codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis".

Linee guida e criteri cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2009

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, ha approvato, con deliberazione n. 6/AUT/2009/INPR del 7 maggio scorso, le Linee guida e i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2009 e i relativi questionari per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

I questionari allegati alla citata deliberazione n. n. 6/AUT/2009 fungono, tra l'altro, anche da promemoria dei contenuti obbligati delle relazioni quali si deducono dalla citata L. 266.

Secondo quanto contenuto nelle linee di indirizzo approvate dalla Corte, il questionario non deve assolutamente costituire una limitazione per l'organo di revisione, il quale quindi resta libero di integrare la relazione al bilancio.

Tutta la documentazione è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de1/Coordiname/anno-2009/Deliberazione-n.doc_cvt.htm

La pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati relativi al personale – Adempimenti ex legge 133/2008

A seguito dell'Entrata in vigore della L. 133/2008, si sono moltiplicati gli adempimenti relativi alla gestione del personale.

In particolare entro il 31 maggio di ogni anno, come previsto dall'art. 67. L. 133 /2008, le Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

Come previsto dalla Circolare n. 17 della Ragioneria dello Stato del 16/04/2009 dovrà essere utilizzata la tabella T15 del Conto Annuale del Personale, compilata secondo le indicazioni contenute nella citata circolare.

Sempre a norma del citato art. 67 L.133/2008, le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, il testo del Contratto Integrativo Decentrato con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.

Le sanzioni previste, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni dell'art. 67 (oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) prevedono il divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni sopra esposte è demandata al collegio dei revisori dei conti.

In aggiunta agli adempimenti sopra indicati, gli Enti hanno l'obbligo di rendere pubblica la metodologia di valutazione dell'Ente onde assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione.

A tal fine gli Enti assicurano la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione (Art. 4. L. 15/2009).

Parimenti vi è l'obbligo di pubblicizzare gli obiettivi assegnati ad ogni Responsabile a seguito dell'approvazione del P.E.G. dal parte della Giunta.

Al termine del processo di valutazione inoltre diviene obbligatoria la pubblicazione delle schede di valutazione delle Posizioni Organizzative dei Dirigenti, con contestuale pubblicazione degli importi relativi alle indennità di posizione di risultato ottenuta a seguito della valutazione.

Tali informazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 9 della L. 15/2009 non sono oggetto di protezione della riservatezza personale.

Ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione – Legge n. 46 del 7 maggio 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 105 dell'8 maggio 2009 è stata pubblica la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante "Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione".

Con la norma sopra richiamata viene esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità e precisamente gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.

Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1/06, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.

Pertanto, la dichiarazione relativa alla tornata elettorale del 6 e 7 giugno prossimo dovrà essere presentata al sindaco del comune di iscrizione nelle liste elettorali da subito e comunque entro il 18 maggio p.v.

Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. devono essere considerate valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine del 18 maggio, essa può essere presentata, in occasione dei referendum e dell'eventuale turno di ballottaggio, entro il 1° giugno prossimo.

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.

Bergamo, 18 maggio 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord